

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2271-A}

RELAZIONE DELLE COMMISSIONE RIUNITE

V (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) E VI (FINANZE)

(Relatore: **Antonio CIAMPAGLIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**AMATO**)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(**BARUCCI**)

Presentato il 18 febbraio 1993

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 37, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359

Presentata il 19 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento in esame reitera disposizioni già contenute in precedenti decreti-legge non convertiti per inutile decorso dei termini costituzionali. Le Commissioni, peraltro, hanno tenuto ampiamente presente il dibattito svoltosi in occasione dell'esame dei predetti decreti.

L'articolo 1 del decreto-legge novella l'articolo 15, comma 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che determinava i criteri per l'accertamento del capitale iniziale delle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici e degli enti di gestione.

La norma originaria prevedeva infatti che la determinazione del capitale iniziale di ciascuna delle società che derivano dalle trasformazioni (IRI, ENI, INA ed ENEL) avvenisse secondo due procedure relative rispettivamente alla determinazione provvisoria ed a quella definitiva, per la quale il decreto-legge n. 333 rinviava alla procedura di cui all'articolo 16, comma 2, dello stesso decreto-legge. Tale rinvio peraltro è diventato privo di significato giuridico a seguito delle modifiche introdotte durante l'esame parlamentare allo stesso articolo 16, che hanno determinato un vuoto normativo per quanto riguarda la determinazione del capitale iniziale.

L'articolo 1 del decreto-legge prevede che il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato provvisoriamente con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci, così come originariamente previsto, e che la successiva deter-

minazione definitiva è effettuata con decreto del Ministro del tesoro sulla base di stime effettuate da una o più società specializzate che operano in regime di concessione ovvero da revisori contabili aventi i requisiti per l'iscrizione all'albo istituito con il decreto legislativo n. 88 del 1992.

Rispetto alla previsione originaria del decreto-legge n. 333 è scomparso il riferimento alla procedura in contraddittorio, è previsto il ricorso a due o più società e viene introdotto il riferimento ai revisori contabili in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo.

Al fine della valutazione andranno tenuti presenti i criteri per la valutazione dei beni iscritti in bilancio previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408, che consistono nella non sopravvalutazione dei beni tenuto conto della loro capacità produttiva, dell'effettiva possibilità di utilizzazione economica nell'impresa, nonché dei valori correnti e delle quotazioni di borsa. È altresì stabilito che la stima dovrà indicare i criteri seguiti per le valutazioni.

Gli oneri per la stima sono a carico delle società per azioni e sono determinati con decreto del Ministro del tesoro.

In attesa dell'accertamento definitivo, gli organi sociali possono, in via transitoria, procedere a determinare il patrimonio netto nel rispetto delle valutazioni, nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro.

È stato inoltre previsto che gli amministratori ed il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni.

Il patrimonio netto iniziale viene così determinato e a questa trasformazione del fondo di dotazione in patrimonio sociale

consegue l'applicazione del regime tributario relativo all'esenzione fiscale delle operazioni connesse con la trasformazione e con i conferimenti.

L'articolo 2 del decreto-legge prevede che le obbligazioni ed i titoli similari che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni, godono dello stesso trattamento fiscale previsto per i titoli obbligazionari di società quotate con azioni in borsa.

Il comma 3 disciplina le modalità di emissione delle obbligazioni da parte delle società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici; in deroga al limite di cui all'articolo 2410 del codice civile l'emissione di obbligazioni può essere pari all'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva che, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge, è costituita da un valore che rappresenta la rettifica dei valori del passivo e dell'attivo determinata su conforme deliberazione degli organi sociali.

Il comma 4 prevede che la norma dell'articolo 2362 del codice, sulla responsabilità illimitata dell'unico azionista, trova applicazione anche in relazione alle obbligazioni sorte anteriormente alla trasformazione degli enti pubblici in società per azioni. Per questo lo Stato risponde nei confronti dei terzi per le obbligazioni contratte dagli enti pubblici prima della trasformazione.

Il comma 5 integra l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 333, stabilendo che ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, il CIPE potrà deliberare la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attività, e che le disposizioni della citata legge, concernenti il mantenimento per i dipendenti degli enti creditizi del trattamento loro attribuito agli effetti di leggi speciali e dei diritti rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, troveranno applicazione sia per gli enti pubblici economici trasformati *ex lege* sia per le società derivanti dalla ulteriore trasformazione di enti pubblici.

Peraltro l'articolo 18 è stato ulteriormente integrato con un emendamento approvato dalle Commissioni, in virtù del quale il Parlamento dovrà essere informato, con almeno quindici giorni di anticipo, delle eventuali deliberazioni del CIPE relative alla trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici.

Resta da sciogliere soltanto un ultimo nodo, quello relativo alla possibilità di avvalersi dell'opera di consulenti per la stima delle partecipazioni pubbliche da discutere, la cui soluzione potrà essere trovata in Assemblea.

Antonio CIAMPAGLIA, *Relatore.*

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE.

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 37, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 37, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, e dell'articolo 8 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, nonché dei decreti-legge 14 agosto 1992, n. 365, e 20 ottobre 1992, n. 413, e 19 dicembre 1992, n. 486.

TESTO
DELLE COMMISSIONI.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 37, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 37, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 1993, N. 37

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « venga imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale » sono inserite le seguenti: « o ad altra posta di bilancio ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le parole "Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218," sono inserite le seguenti: "previa comunicazione da inviare alle Camere con almeno quindici giorni di anticipo," ».

Decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1993.

Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la rideterminazione del patrimonio netto delle società per azioni derivanti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici ed il trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie effettuate dalle predette società;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai seguenti: « Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato provvisoriamente, con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Il patrimonio netto è accertato in via definitiva con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle stime effettuate da una o più società specializzate, ovvero da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati dallo stesso Ministro del tesoro, avuto anche riguardo ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La relazione di stima deve indicare i criteri seguiti per le valutazioni. I corrispettivi professionali per le stime sono posti a carico delle

società interessate e sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'accertamento definitivo, gli organi sociali possono, in via transitoria, procedere a determinare il patrimonio netto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Si applica l'articolo 2, comma 3, della stessa legge 29 dicembre 1990, n. 408. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il valore del patrimonio netto determinato in via transitoria o accertato in via definitiva dovrà comportare una corrispondente rettifica dei valori dell'attivo e del passivo nella misura in cui, su conforme deliberazione degli organi sociali, venga imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I valori iscritti in bilancio non devono essere inferiori a quelli risultanti dall'ultimo bilancio, ovvero, se ancora minori, a quelli risultanti dalla stima e non possono comunque superare il valore della stima medesima. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale devono motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti per l'iscrizione in bilancio dei predetti valori. Il patrimonio netto iniziale si intende determinato in via definitiva al termine delle predette operazioni, le quali sono ad ogni effetto connesse con le trasformazioni e sono soggette al regime tributario di cui all'articolo 19 ».

ARTICOLO 2.

1. Alle obbligazioni e titoli simili che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, possono emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. La disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni, delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.

5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 ».

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.